



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. : . promosso da:

(C.F. ) il patrocinio dell'avv. SPINELLI BARBARA  
e dell'avv. elettivamente domiciliato in ' BOLOGNA presso il difensore  
avv. SPINELLI BARBARA

RICORRENTE/I

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. ). COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA -  
MINISTERO INTERNO (C.F. 97862940588)**

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Ivana Tisselli,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/07/2017,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

impugnato il provvedimento, col quale la Commissione territoriale di Roma  
gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione Territoriale non è comparsa in udienza ne'si e' costituita .

Il Pubblico Ministero intervenuto non ha comunicato l'esistenza di motivi ostativi al  
riconoscimento della protezione internazionale secondo la previsione degli artt. 10/12/16 D.Lgs  
251/2007.

All'udienza del 12/07.2017 il ricorrente, personalmente comparso, con l'ausilio di un interprete di  
fiducia ha reso le seguenti dichiarazioni:

“ Confermo il racconto reso alla commissione territoriale. Ho lasciato la Nigeria il 18 luglio 2015  
Nel 2009 i miei hanno avuto un litigio con qualcuno , qualcuno ha fatto un rito voodoo contro i miei  
genitori nel terreno , quando mio padre e' entrato nel terreno e' stato colpito da questo voodoo ,la  
gamba si e' gonfiata , ha incominciato a sanguinare dalla bocca , per circa un mese e poi mio padre  
e' morto. Dopo la morte del padre i parenti di mio padre , che erano quelli che avevano fatto il rito  
voodoo, si sono impossessati del terreno .

C'era un uomo di nome Philip che ancor prima della morte di mio padre mi corteggiava , ma dopo  
la morte di mio padre , la mia famiglia era economicamente in difficoltà 'e io sono stato piu'  
disponibile ad ascoltare questo uomo , mi ha proposto di prendermi cura di lui , di essere il suo  
amante e di potersi prendere cura anche di mia madre Ho accettato di essere suo amante e il primo  
giorno che ho avuto un rapporto sessuale con lui ho avuto un mancamento e lui mi ha portato in  
ospedale . Dopo il primo incontro e' diventato più facile avere rapporti con questo uomo. Avevo 15  
anni quando ho avuto il primo rapporto con lui. Siamo andati avanti così con il nostro rapporto. Un  
giorno avevamo bevuto e ci eravamo dimenticati di chiudere la porta , ci stavamo baciando , e all  
'improvviso e' entrato il fratello di Philip con un suo amico, che sono rimasti scioccati da quello  
che hanno visto ed hanno detto “ che cosa state facendo? Questo e' contro la legge!” Era arrabbiato



**PDF Eraser Free**

con Philip Siamo andati fuori ,Philip ha seguito fuori suo fratello per dare spiegazioni, e tranquillizzarlo , glielo avevo suggerito io a Philip perchè mi ero preoccupato visto la reazione, ma non l'ha più visto , e' rientrato e poco dopo abbiamo sentito il rumore della polizia che arrivava Avevo paura , Philip , mi ha tranquillizzato , ma quando ho aperto la finestra ho visto gente della polizia che scendeva dalla macchina , poi sono scappato uscendo da una finestra dietro la casa Gli agenti avevano abbattuto la porta di ingresso, forse pensando che fosse chiusa a chiave , , hanno preso a Philip e gli chiedevano dove era il secondo uomo , cioè' io,dove vivevo , lui diceva di non saperlo. Alla fine hanno chiesto ai vicini e qualcuno ha dato indicazioni sulla mia residenza . Sono andati a casa mia , hanno preso mia madre e l'hanno trattenuta tre giorni in caserma , le chiedevano dove fossi e alla fine l'hanno rilasciata con l'intesa che lei mi avrebbe preso e portato da loro Era il 2012 , Philip mi ha incominciato a corteggiare nel 2009 ma questa cosa e' successa nel 2012 . Ho saputo del rilascio della mamma , e poi lei stessa mi ha consigliato di andare via dalla casa e così sono andato in Delta State perchè' era una zona sufficientemente lontana da casa mia In nDelta State raccoglievo legni che rivendevo Abitavo in una strada di nome a Yara ( fonetico ) con una cugina .Vendevo i legni a chi cucinava nei ristoranti. . Un giorno mentre ero in giro a vendere la legna , ho incontrato qualcuno del mio paese che sapeva che era successo , avevo paura , ho chiamato la madre , la madre mi ha invitato ad andare a casa di notte di nascosto . Io sono andato , mia madre mi ha dati i soldi per andarmene via Mia madre era spaventata per la mia sicurezza , diceva che era meglio che me ne andassi via definitivamente, perchè' temeva di perdermi Qualcuno mi ha suggerito di fuggire in Libia e così sono andato in Libia con altre persone

ADR In Libia sono rimasto un mese . , lavoravo in un autolavaggio Il capo dove lavoravo mi ha proposto un rapporto sessuale in cambio di un aiuto per partire verso l'Italia , perchè' lo stipendio era basso e li' la situazione era pericolosa per la guerra Un giorno hanno fatto irruzione dei libici che sparavano e per sola fortuna mi sono salvato .

ADR Il capo non sapeva che ero omosessuale, ma in Libia e' molto diffusa l'omosessualità , e chi lavorava già' li mi ha detto che il capo era omosessuale e non mi dovevo stupire se mi avesse fatto una proposta Non sapevo che ero omosessuale .

ADR Non posso rientrare in Nigeria perchè' la mia vita e' in pericolo, perchè' sono omosessuale, e contro la legge e se rientro sarei ucciso .La legge nigeriana dice che chi pratica omosessualità deve essere imprigionato e io sono troppo giovane per passare la mia vita in prigione , anche i miei parenti mi ucciderebbero ,anche quelli della comunità , anche la polizia .

Il giudice ha chiesto al richiedente se egli si sentisse omosessuale veramente o se si reputasse vittima di una violenza psicologica subita da ragazzino che continua a condizionarlo, ma egli ha dichiarato ." Io sono omosessuale , mi piacciono gli uomini , ho avuto anche una relazione con un uomo a Piacenza poi l' ho lasciato perchè' non mi piaceva come mi trattava .

Adesso vivo in via \_\_\_\_\_ in un amico nigeriano , a lui l ho detto . Io prima ero ospitato in una struttura , ma ne sono uscito perché' non mi sentivo libero di esprimermi come omosessuale . Io non l' ho detto ai compagni della struttura che ero omosessuale Ci sono solo tre perone che lo sanno , l avvocato , il direttore della struttura e il mio amico con cui divido adesso l 'alloggio. Sento a volte mia madre al telefono . Philip non l' ho più sentito

ADR Quando Philip ha incominciato a farmi la corte io non avevo coscienza di essere omosessuale , ma poi quando ho incominciato ad avere rapporti ho realizzato che mi piacevano .Philip mi trattava molto bene e mi e' entrato qualcosa nel sangue e io ancora oggi non ho nessuna attrazione per le donne non ho mai neanche dato un bacio ad una donna

ADR A mia madre, dopo la morte di mio padre , prima che gli altri scoprissero del rapporto con Philip , avevo detto di essere omosessuale . Mia madre non era contenta , mia madre non se lo aspettava , poi con mia madre non ne parlavo di questo Adesso siamo tornati a parlare

ADR Adesso non ho fidanzati , ho lasciato il precedente , come già detto perchè' non mi piaceva l' atteggiamento

I miei progetti futuri sono di poter lavorare , ho avuto proposte lavorative ma non ho i documenti



## PDF Eraser Free

Il giudice osserva che durante l'audizione in Tribunale il ricorrente si è presentato al giudice abbigliato in modo sobrio ed informale senza ostentare un atteggiamento o una gesticolazione particolare; si è mostrato composto e misurato nelle risposte. All'esito dell'udienza, si premette quanto segue.

Il primo comma dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati prevede che il termine «rifugiato» si applica ad ogni individuo che «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra»

L'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone: «..ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni». L'articolo 21 della Carta vieta qualsiasi discriminazione fondata, tra l'altro, sulle tendenze sessuali. L'articolo 52, paragrafo 3, della Carta stabilisce che siffatti diritti devono essere interpretati in conformità dei corrispondenti diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali L'articolo 2, lettera c), della direttiva prevede che per «rifugiato» si intende un «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure [un] apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12».

L'articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva 2004/83/CE stabilisce che l'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale. Un elenco non tassativo di «responsabili della persecuzione», comprendente lo Stato e i soggetti non statuali, figura all'articolo 6. L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva enuncia: “Gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, devono:

a. essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU; oppure b. costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto si a sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)».

L'articolo 9, paragrafo 2, prevede quanto segue: “Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro,

Assumere la forma di:(...)

c. azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; Ai sensi del terzo paragrafo di tale articolo, «[i]n conformità dell'articolo 2, lettera c), i motivi di cui all'articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1».



## PDF Eraser Free

L'articolo 10 reca il titolo «Motivi di persecuzione». Il paragrafo 1, lettera d), dispone: “si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:– i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e– tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. ....».

La normativa interna italiana recepisce tutti contenuti sopra citati cosicché' l'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, così definisce il concetto di “rifugiato”: il “cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...

Gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, prevedono che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). Il secondo comma dell'art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante anche ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

L'odierno ricorrente chiede asilo politico per il suo orientamento sessuale e tale motivo posto alla base della sua richiesta merita pertanto considerazione e approfondimento in quanto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o sull'identità di genere vanno ricondotte al motivo dell'“appartenenza a un determinato gruppo sociale” e pertanto vanno considerati come caratteristiche innate e immutabili, o come caratteristiche di importanza talmente fondamentale per la dignità umana che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi.

Si ritiene anzi che la circostanza che la legge dello stato di appartenenza dell'asilante preveda la punibilità come reato della omosessualità, e cioè la criminalizzazione della omosessualità, in se è da considerarsi persecutoria (in tal senso anche Tribunale di Torino, 5 novembre 2010, 426/10).

Conseguentemente la criminalizzazione è considerata in sé una limitazione all'esercizio di un diritto umano, senza necessità che il giudice abbia l'onere di verificare che in concreto nel paese dell'asilante venga applicata la disposizione penale. (in tal senso anche Tribunale di Catania, 4 marzo 2010, 1081/2010 -gay, Ghana- ,Tribunale di Trieste, 17 agosto 2009, 304/2009 gay, Benin; Tribunale di Caltanissetta, 7 giugno 2010 -gay, Tunisia-; Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, gennaio 2011 gay, Egitto-; Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, 2011 -gay, Iran)



## PDF Eraser Free

Ciò vuol dire, per concludere, che il “fondato timore” di cui all’art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251 nel caso di soggetti omosessuali provenienti da paesi in cui sussiste la criminalizzazione inequivocabile e diretta, nei termini anzi detti, è in “*re ipsa*”.

Nel caso in esame, ha fornito un racconto del suo vissuto in Nigeria coerente e plausibile con la realtà storica del suo paese, la cui legislazione penale sancisce inequivocabilmente la criminalizzazione della omosessualità. Già’ il rapporto Amnesty International 2012 riferiva quanto segue. *“Non sono cessate le violazioni dei diritti umani nei confronti di persone sospettate di relazioni omosessuali. Il codice penale della Nigeria criminalizza i rapporti omosessuali tra adulti mentre il codice islamico criminalizza la "sodomia" e in alcuni stati la rende punibile con la pena di morte. Il progetto di legge sui matrimoni tra persone dello stesso sesso (di proibizione) del 2008, che introdurrebbe sanzioni penali per le cerimonie di matrimonio tra persone dello stesso sesso e per le persone che si prestano quali testimoni o che contribuiscono a formalizzare questo tipo di unioni, era al dibattito del governo ma non è stato convertito in legge.”*

Il rapporto Amnesty International 2014/2015 precisa . *“.. in molti paesi, tra cui Camerun, Gambia, Senegal, Uganda e Zambia, non sono cessate le persecuzioni o la criminalizzazione di persone per il loro reale o percepito orientamento sessuale. Con un atteggiamento retrogrado, diversi paesi hanno fatto di tutto per aumentare le azioni giudiziarie nei confronti di persone a causa della loro identità sessuale, rafforzando legislazioni dal contenuto già iniquo o introducendone di nuove. Il presidente nigeriano ha controfirmato l’oppressiva legge (divieto) dei matrimoni omosessuali, che consentiva la discriminazione sulla base del reale o percepito orientamento sessuale o dell’identità di genere...”*

Un recente report giornalistico commenta : *“ Il codice penale federale puniva già con quattordici anni di reclusione i "rapporti carnali contro l'ordine della natura" e negli stati federati del nord musulmano era già prevista (anche se per fortuna non praticata) la pena di morte contro gli omosessuali, ma evidentemente non bastava: il presidente Goodluck Jonathan ha firmato nuove norme ancor più repressive. La nuova legge, che secondo il portavoce presidenziale Reuben Abati "è in linea con le credenze culturali e religiose del popolo" perché "più del 90% dei nigeriani è contrario ai matrimoni omosessuali", punirà con quattordici anni di carcere gli omosessuali che si uniranno in matrimonio e con la detenzione fino a dieci anni chi assisterà a queste nozze. Pene analoghe sono previste anche per chi mostrerà pubblicamente di avere una semplice relazione amorosa (anche senza implicazioni sessuali) con una persona del suo stesso sesso e per chi si iscriverà ad un'associazione LGBT, parteciperà alle sue attività o le sosterrà in qualsiasi modo( da. <http://www.ilgrandecolibri.com/2014/01/leggi-omofobia-nigeria-uganda.html>).*

La medesima informazione si evince da Human Rights Watch, *World Report 2017 - Nigeria*, 12 January 2017( available at: <http://www.refworld.org/docid/587b582c13.html> ):” *The passage of the Same Sex Marriage (Prohibition) Act, SSMPA in January 2014, has far reaching effects on members of the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) community. The law is used to legitimize abuses against LGBT people, including mob violence, sexual abuse, unlawful arrests, torture and extortion by police. On February 13, the police arrested a homosexual couple in the federal capital for allegedly attempting to conduct a wedding. The wedding sponsors and the hotel venue owner were also arrested. The penalty for entering into a gay marriage under the SSMPA is 14 years. Ironically, former President Jonathan who defied global pressure before signing the bill into law, said belatedly in June 2016 that "with the clear knowledge that the issue of sexual*



## PDF Eraser Free

*orientation is still evolving, the nation may, at the appropriate time, revisit the law”*

A tutt' oggi, anche sotto il nuovo presidente Muhammadu Buhari l'atteggiamento del governo nigeriano e le previsioni del codice penale non sono mutati nei confronti degli omosessuali e più in generale delle persone LGBT, che vengono gravemente criminalizzate anche dalla stessa società civile. Un recentissimo rapporto dell'EASO (si vedano in particolare pag 48 e 49 del report European Union: European Asylum Support Office (EASO), *EASO Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus*, June 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5937ed944.htm>) riferisce come oltre alla criminalizzazione legale vi sia una criminalizzazione di tipo sociale in quanto in Nigeria le persone LGBT vengono pesantemente emarginate e subiscono profondi pregiudizi in tutti le sedi del vivere civile : ciò vale anche se addirittura il solo modo di vestire, o di essere, e comportarsi di una persona è percepito come non conforme alle norme di genere. Per tale motivo anche se il ricorrente avesse affermato di non essere per natura omosessuale, ma indotto per vari motivi ad avere rapporti omosessuali, non sarebbe potuta essere diversa la valutazione sulla sua posizione in ordine ai rischi possibili in caso di un rientro nel suo paese d'origine, non essendo rilevante, ai fini della criminalizzazione, la sua intrinseca natura eterosessuale o meno ma ciò che è stato manifestato e percepito dalla società e cioè un atto omosessuale come tale punito dalla legge.

Un sondaggio condotto nel 2016 dalla Fondazione Bisi Alimi, che ha analizzato 30 intervistati LGBT sulle loro esperienze con l'omofobia, ha scoperto che il 70% degli intervistati ha dichiarato di aver subito violenze, molestie o abusi a causa della loro identità di genere o sessualità, con il 55% Essi, negli ultimi dieci anni hanno subito violenze fisiche o sessuali o sono minacciati di violenza nella loro casa o sul posto di lavoro. Per lo più, le vittime conoscevano l'autore delle violenze in quanto familiare, amico o conoscente, come raccontato dal ricorrente.

Il ricorrente ha ben rappresentato il suo timore per il pericolo rappresentato non solo dalla persecuzione ad opera della polizia, ma anche ad opera dei membri della comunità, circostanza fondata alla luce di quanto già sopra rappresentato, e della circostanza che in Nigeria, dove vige la sharia, per la cultura dominante, gli omosessuali sono considerati fuori dalle regole sociali o sovvertitori dell'ordine costituito.

Il ricorrente è apparso al giudice genuino ed autentico, le sue reazioni in udienza ed il suo comportamento complessivo coerenti con il vissuto traumatico rappresentato, a fronte del quale peraltro la relazione psicologica datata 03/04/2016 della dott.ssa Marta Bettina riferisce che sia derivato a una stato acuto d'ansia, con elevato grado di sofferenza psicologica.

Risultano soddisfatti anche le richieste di cui all'art. 3 del d. lgs. 2007\251 e cioè:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile; e) il richiedente è in generale attendibile.



## PDF Eraser Free

Si ritiene pertanto che, avuto riguardo ai riferimenti normativi sopra riportati, alle considerazioni esposte, alle dichiarazioni rese avanti la Commissione Territoriale ed al Tribunale dal ricorrente, al contenuto del ricorso, alla documentazione prodotta, il ricorso debba essere accolto sussistendo in capo a i requisiti di legge che stanno alla base del riconoscimento dello status di rifugiato.

Stante la natura della controversia, e la particolarità della materia trattata su cui la giurisprudenza è sempre in costante evoluzione, parte convenuta non va assoggettata alle spese.

**P.Q.M.**

Il Tribunale

accoglie il ricorso di e riconosce al ricorrente lo status di rifugiato

Si comunichi anche al PM e alla Commissione Territoriale interessata.

Bologna 15 luglio 2017

Il Giudice  
dott. Ivana Tisselli

